Cumignano sul Naviglio, lì

Il Segretario Comunale

Malvicini Dr. Matteo



Comune di CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

DETERMINAZIONE N. 67

Cumignano s/N, 17-09-2024

Oggetto: Affidamento incarico per redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. C.I.G.: B312EFEBFE.

L'anno duemilaventiquattro addì diciassette del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Assandri Arch. Aldo

VISTA la delibera di Consiglio Comunale N. 15 del 31.07.2024, avente ad oggetto *Assestamento* generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi degli articoli n. 175 e 193 del D.Lgs. N. 267/2000.;

RICHIAMATO il D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori" in particolare il Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro:

- art. 15, in cui si stabilisce che una delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- art. 17 secondo cui il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento;
- art. 18, comma 1, lettera z) secondo cui "il datore di lavoro deve aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro";
- art. 28, comma 1, in cui "La valutazione di cui all'articolo 17 deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 ...", comma 1-bis in cui "La valutazione dello stress lavoro correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010" e comma 2, in cui si precisa che "La valutazione di cui all'articolo 17, deve contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione, c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza";
- art. 29, comma 3, in cui "La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, ... in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità ...";

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto rivolgendosi a professionisti specializzati nel settore della sicurezza, salute e tutela dell'ambiente sui luoghi di lavoro;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, N. 36 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Incarico per redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Importo del contratto: € 2.500,00 oltre Cassa Geometri 5% e IVA 22%;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

• ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art,1 comma 450 della Legge N. 296/2006;

PRECISATO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

DATO ATTO che è stata richiesta offerta per l'affidamento in parola al seguente operatore economico:

• GEOM.staff studio tecnico associato, C.F. e P.IVA 04500020161, con studio tecnico in Fontanella (BG), Via Circonvallazione N. 348;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;
- l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare - a seguito di preventivo di cui al Prot. N. 2120 del 13.07.2024 - a GEOM.staff studio tecnico associato, C.F. e P.IVA 04500020161, con studio tecnico in Fontanella (BG), Via Circonvallazione N. 348, nella persona del Geom. Diego Giuseppe Piacentini, iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo al N. 4421, le attività in parola per un importo di €uro 2.500,00 (oltre Cassa Geometri e IVA come per legge), per un totale complessivo di €uro 3.202,50, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- la deliberazione di Giunta Comunale N. 18 del 28.06.2024 con la quale si attribuiscono al Sindaco le responsabilità dei servizi comunali;
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

- la legge 7 agosto 1990, N. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

DETERMINA

per le motivazioni elencate in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1. di **AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola a GEOM.staff studio tecnico associato, C.F. e P.IVA 04500020161, con studio tecnico in Fontanella (BG), Via Circonvallazione N. 348, nella persona del Geom. Diego Giuseppe Piacentini, iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo al N. 4421, per un importo di €uro 2.500,00 (oltre Cassa Geometri e IVA come per legge), per un totale complessivo di €uro 3.202,50, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 2. di **DARE ATTO** che per le attività di natura intellettuale-professionistica oggetto del presente incarico si è esonerati, ex art. 26 D.Lgs. 81/08, dalla redazione del DUVRI (Determ. n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità VV LL PP);
- 3. di **INDIVIDUARE**, in applicazione del modello organizzativo adottato dal Comune in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del D.Lgs. 36/2023, i seguenti responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione: Arch. Aldo Assandri;
- 4. di **IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato: € 3.202,50 al capitolo 101801/21 Missione 13, Programma 7 U. 1.03.02.18.001, suddividendo la spesa € 1.601,00 bilancio 2024 e € 1.602,50 bilancio 2025;
- 5. di **PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 6. di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. N. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 7. di **ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le

- seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
- 8. di **DARE ATTO** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, N. 1300 e ss.mm.ii.;
- 9. di TRASMETTERE il presente atto alla ditta aggiudicataria all'indirizzo geom.staff@pec.it

Il Responsabile del Servizio F.to Assandri Arch. Aldo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazion	e è stata affissa all'Albo Pretorio di
questo Comune in data	e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.	
Cumignano S/N., lì	
	L'Istruttore Amministrativo F.to Tensini Dr.ssa Sonia Il Collaboratore Amministrativo Laganà Dr.ssa Carmela Maria
Registrato l'IMPEGNO di SPESA.	
Visto per la regolarità contabile e la cop	pertura finanziaria della spesa.
Cumignano S/N., lì	
	Il Responsabile del Servizio F.to Assandri Arch. Aldo